

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

il quale l'opera potrà essere rappresentata ed eseguita senza speciale consentimento di colui al quale appartiene il diritto d'autore, a condizione però di pagargli un premio corrispondente ad una quota parte del prodotto lordo dello spettacolo.

« In difetto di speciali accordi, questo premio sarà del 10 per cento, se l'opera rappresentata ed eseguita occupa l'intero spettacolo; nel caso contrario sarà di una parte proporzionale a quella che l'opera occupa nello spettacolo.

« Nel caso di pubblico spettacolo gratuito, è necessario il consenso di colui che possiede il diritto di autore. »

A questo articolo della Commissione, l'onorevole Pirolì, come ho detto, contrappone come emendamento l'articolo presentato dal Ministero ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ho testè letto.

Metterò ai voti questo articolo del progetto antico del Ministero in sostituzione dell'articolo 3 del progetto della Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 4. L'esercizio del diritto d'autore per la rappresentazione ed esecuzione delle opere adatte a pubblico spettacolo ha principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione o la prima pubblicazione dell'opera.

« Per le opere inedite la dichiarazione tendente a riservare il diritto esclusivo di rappresentazione o di esecuzione dovrà essere accompagnata da un manoscritto dell'opera, il quale sarà restituito dopo l'apposizione del visto di presentazione. »

INDELLI. A questo articolo io proporrei una modificazione che mi parrebbe assai più atta ad assicurare l'inizio del diritto esclusivo dell'autore. Secondo il progetto della Commissione, questo inizio sarebbe determinato dalla prima rappresentazione o esecuzione delle opere adatte a pubblico spettacolo. Esso dice:

« L'esercizio del diritto d'autore per la rappresentazione ed esecuzione delle opere adatte a pubblico spettacolo ha principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione o la prima pubblicazione dell'opera. »

Nella pratica, e particolarmente ora che si prolungherebbe questo diritto per ottant'anni, diventa un po' troppo difficile pel lungo corso di anni il sapere quando sia avvenuta la prima rappresentazione.

Che cosa deve fare un autore quando la prima rappresentazione sia avvenuta? Deve forse chiamare il notaio? Certo ha da farlo constare in un modo qualunque.

Ora, a me parrebbe che la constatazione dell'ini-

zio del diritto di autore potrebbe essere assodata in un modo più semplice, vale a dire con la dichiarazione che si facesse accompagnata dal manoscritto presso l'autorità, come per le opere inedite. E questa dichiarazione, tendente a riservare il diritto esclusivo della rappresentazione od esecuzione, sarebbe accompagnata da un manoscritto dell'opera, che andrebbe restituito dopo l'apposizione del visto di presentazione.

Avverrebbe come per i diritti di coloro i quali reclamano la privativa per le scoperte industriali. Così, da qual momento in questi casi comincia il diritto? Dalla dichiarazione che si fa presso il Ministero d'agricoltura e commercio, il quale rilascia il suo certificato.

Insisto su di ciò, perchè mi pare che realmente potrebbero nascere di molti equivoci. Se si comincia con pubblicazioni per le stampe, la pubblicazione porta l'anno e non mai il mese; quindi, come constatate il giorno da cui è cominciato questo diritto di autore? Se poi, ripeto, lo fate cominciare dal giorno della rappresentazione dell'opera, dovremmo allora andare rovistando gli archivi storici di tutti gli annuali civili dei comuni d'Italia, per rintracciare quando è avvenuta la prima rappresentazione di un'opera d'arte.

Se si trattasse, a modo d'esempio, di una musica del Rossini, su per giù si conosce da coloro i quali coltivano le cose musicali, dove si è rappresentata la prima volta la tale o la tale altra musica. Ma per le rappresentazioni delle opere dell'ingegno, non di questa portata, spesso diventerebbe più difficile sapere quando e dove è avvenuta la prima rappresentazione. E anche quando ciò fosse constatato, richiederete forse una prova testimoniale? È necessario adunque un atto che constati in modo certo presso l'autorità questo inizio, il giorno preciso da cui decorre l'esercizio del diritto di autore.

E mi parrebbe che dovrebbe essere la data della dichiarazione che si deve fare presso il prefetto della provincia o il Ministero, dichiarazione con cui l'autore, accompagnando il manoscritto dell'opera, reclama a sè la riserva del diritto di autore. Ecco a che si riduce la mia proposta.

COMMISSARIO REGIO. Credo che la Commissione stessa rinuncerà al proprio articolo in questo caso, giacchè esso era una conseguenza del suo emendamento che non è stato approvato.

Quanto poi all'onorevole preopinante, credo che i suoi desiderii siano soddisfatti quando si voti l'articolo 4 del progetto ministeriale.

Questo articolo stabilisce che si abbia a presentare il manoscritto dell'opera il quale deve essere